COMUNE DI BUSSOLENO

(Provincia di Torino)

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili I C I

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30/12/1992 n. 504 e smi

2[^] edizione

APPROVATO a seguito modifiche ed integrazioni

CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 11-03-2005

1^ edizione:

- Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 46 del 25.03.1999
- Variato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29.09.2000
- Variato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 09.03.2001
- Variato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 07.04.2011
- Variato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 24.11.2011

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Istituzione dell'Imposta Presupposto
- Art. 2 Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 3 Definizione di fabbricati ed aree
- Art. 4 Soggetti passivi
- Art. 5 Soggetto attivo
- Art. 6 Base imponibile

CAPO II - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 7 Abitazione principale
- Art. 8 Pertinenze delle abitazioni principali
- Art. 9 Fabbricati di interesse storico e artistico
- Art. 10 Alloggi non locati
- Art. 11 Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 12 Esenzioni per fabbricati posseduti da Enti non commerciali
- Art. 13 Esenzioni

CAPO III - DICHIARAZIONE/DENUNCIA - VERSAMENTI E RIMBORSI

- Art. 14 Dichiarazione/comunicazione
- Art. 15 Versamenti
- Art. 16 Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 17 Controlli e verifiche
- Art. 18 Riscossione coattiva
- Art. 19 Rimborsi

CAPO IV - CONTENZIOSO - COMPENSI

- Art. 20 Sanzioni ed interessi
- Art. 21 Contenzioso
- Art. 22 Compensazione incentivante al personale addetto

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 Entrata in vigore
- Art. 24 Norme abrogate

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Istituzione dell'Imposta – Presupposto

- 1. A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
- 2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 2 Oggetto e scopo del regolamento

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà degli artt. 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997, disciplina l'applicazione e la gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I., di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992, nel Comune di BUSSOLENO.
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, applicazione delle sanzioni, contenzioso e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 3 Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 504/1997 sono così definiti:

- a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori, dall'accatastamento, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale casistica risulti da un piano regolatore generale. Qualora su un lotto di terreno, già edificato, (una o più particelle non censite come area urbana di pertinenza del fabbricato), risulti ancora disponibile una capacità edificatoria superiore o uguale a quella utilizzata, la stessa è assoggettata ad imposta come area edificabile.

Sono altresì considerate fabbricabili: a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che però, in quanto siano limitrofe ad altre aree inedificate si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli. Non sono considerate aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli (comma 1, art. 9 D.Lgs 504/92), che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione

coltivatori diretti o imprenditori agricoli (comma 1, art. 9 D.Lgs 504/92), che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

- 1. il soggetto passivo deve risultare assoggettato alle forme previdenziali e contributive previste per legge per la specifica categoria;
- 2. il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 51% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;
- c) **per terreno agricolo** si intende il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime d'impresa (art. 2135 del codice civile).

Si dà atto che il Comune di BUSSOLENO è compreso nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993, previsto dall'art. 15, lettera a), della legge 27.12.1977, n. 984 e pertanto ai sensi dell'art. 7, lettera h), del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, i terreni agricoli sono esenti ai fini della presente imposta.

Art. 4 Soggetti passivi

(articolo così sostituito dall'art. 58, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)

- 1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2, dell'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
- 2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/92, classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario.

Art. 5 Soggetto attivo

- 1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili di cui al comma 2, dell'articolo 1, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
- 2. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 6 Base imponibile

- 1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2, dell'articolo 1.
- 2. (Comma così modificato dall'art.58, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446). Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, aumentate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori: (determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
 - 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
 - 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);
 - 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.
- 3. (Comma così modificato con l'art. 58, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della

- rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabile del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- 4. Il comune ai sensi dell'art. 1, commi dal 335 al 339 della Legge n. 311 del 30-12-2004, in presenza di immobili privati non dichiarati in catasto o la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie può richiedere ai titolari di diritti reali sugli immobili la presentazione dell'atto di aggiornamento entro 90 giorni. In caso di inadempienza, sarà l'Agenzia del territorio a provvedere all'iscrizione dell'immobile in catasto o alla verifica del classamento, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.
- 5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione; l'Ufficio Urbanistica del Comune determina, entro il 1° maggio di ogni anno, il valore di detti terreni, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Pertanto se l'imposta viene calcolata sulla base di un valore non inferiore al 20% a quello determinato al comma precendente, al comune viene sottratto il potere di accertamento di un maggior valore. I suddetti valori trovano applicazione anche per l'anno successivo qualora non si deliberi diversamente.
- 6. **Unità collabenti.** Per le unità censite a catasto con categoria catastale F, che non producono rendita ma con possibilità di utilizzazione edificatoria dell'area, o di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d), ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

CAPO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 7 Abitazione principale

- 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione deliberate annualmente dal Comune di Bussoleno si considerano abitazioni principali:
 - a. L'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
 - b. L' unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
 - c. L'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari;
 - d. L'unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
- 2. Sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo n. 504 del 30-12-1992, se non diversamente disposto dal Consiglio comunale:
 - a. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (come previsto dall'art. 3, comma 56, della Legge 662/96), e che presenti un certificato di ricovero e una dichiarazione sostitutiva che la casa non è locata o diversamente utilizzata;
 - b. Due o più unità immobiliari contigue, se pur provviste di rendita autonoma, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso l'equiparazione all'abitazione decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione:

Ai soli fini dell'aliquota agevolata sono equiparate all'abitazione principale:

c. Le unità immobiliari concesse dal possessore in uso gratuito al coniuge, ancorché separato o divorziato, a parenti e affini di 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale ed ivi residenti;

Al fine dell'applicazione del disposto di cui al presente articolo si precisa che abitazione principale è quella in cui dimorano abitualmente sia il contribuente sia i suoi famigliari e il concetto di "residenza della famiglia" è desumibile dal primo comma dell'art. 144 del codice civile (sostituito dall'art. 26 legge 13/05/1975 n. 151) che testualmente recita "i coniugi concordano tra loro

l'indirizzo della vita famigliare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. ...(omissis)

Tutto ciò salvo che tale presunzione sia superata dalla prova che lo spostamento della propria residenza sia stata causata dal verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza.

Il presente articolo nulla obietta sulla richiesta e relativa concessione della residenza anagrafica di un soggetto.

Requisito però per considerare un immobile di proprietà abitazione principale ai fini ICI, è la residenza dell'intero nucleo famigliare.

Pertanto, se non tutti i famigliari hanno la residenza anagrafica in suddetto appartamento si presume che si tratti di una seconda casa.

Nel caso specifico di coniugi senza altri famigliari, ai sensi del succitato articolo del codice civile devono espressamente dichiarare l'appartamento residenza della famiglia.

Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, per fruire dell'aliquota ridotta, mediante apposita autocertificazione, che dovrà essere allegata alla denuncia con decorrenza dall'anno in cui si riferisce la dichiarazione. Tale autocertificazione è valida anche per gli anni successivi qualora non mutino le circostanze che la fondano. Resta comunque salva la facoltà del Comune di verificare la veridicità di quanto autocertificato.

Art. 8 Pertinenze delle abitazioni principali

- 1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano, parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
- 2. Ai fini di cui al comma 1., sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Ai fini del presente regolamento l'aliquota ridotta e l'agevolazione possono essere applicate solamente alla prima pertinenza dell'abitazione principale (come individuata dal contribuente). Si specifica che l'immobile di categoria C/2 viene considerato pertinenza dell'abitazione principale qualora non venga utilizzato per attività artigianali, industriali, commerciali ecc..
- 3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel

Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legislativo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al punto 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Art. 9 Fabbricati di interesse storico e artistico

1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del Decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo (mq. 18). Per la quantificazione del relativo valore, la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Art. 10 Alloggi non locati

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato" l'unità immobiliare, classificata o anche classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) utilizzabile a fini abitativi, non concesso in locazione con regolare contratto registrato o non concesso in diritto reale di uso o abitazione a persone che vi dimorino abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche.

Art. 11 Fabbricati inagibili o inabitabili

- 1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
- 2. In applicazione delle facoltà di cui all'art. 59, comma 1, lettera h, del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, si stabilisce che l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì con interventi di restauro risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi della vigente normativa ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

- 3. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), collegamenti verticali (scale di accesso), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
 - d) edifici che, per le loro caratteristiche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;
- 4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
- 5. Lo stato di inabitabilità o inagibilità può essere accertato:
 - a. Mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
 - b. Da parte dei contribuenti con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
- 6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1, ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inabitabilità o di inagibilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
- 7. In caso di recupero di immobili dichiarati inagibili o inabitabili viene applicata l'aliquota ridotta al due per mille per due anni a far data del rilascio dell'abitabilità dell'immobile stesso.

Art. 12 Esenzioni per fabbricati posseduti da Enti non commerciali

In applicazione della facoltà di cui all'art. 59, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 446 del 15/12/1997, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario.

Art. 13 Esenzioni

- 1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, anche destinati a compiti non istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9:
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i.:
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
- 2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

CAPO III

DICHIARAZIONE/DENUNCIA – VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 14 Dichiarazione/denuncia/comunicazione

- 1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 504/92 e denunciare le modificazioni successivamente intervenute.
- 2. In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di immobili o modificazioni dei medesimi o di soggettività passiva relativa agli stessi, il contribuente è tenuto a darne comunicazione al Comune.
- 3. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione/comunicazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n.2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
- 4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.

Art. 15 Versamenti

- 1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati all'art. 4, per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
- 2. I soggetti indicati all'art. 4 devono effettuare i versamenti dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso, (ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs. 504/92, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs 1.12.1993 n. 518), in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 50% dell'imposta riferita ai 12 mesi dell'anno precedente alle aliquote ed al netto delle detrazioni spettanti per l'anno precedente e la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a

- cui i versamenti si riferiscano e siano precisati i nominativi degli altri contitolari, ed i versamenti effettuati dal proprietario per conto del locatario finanziario (leasing).
- 3. I suddetti soggetti possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di liquidazione ed accertamenti, su apposito conto corrente intestato alla tesoreria del Comune ovvero presso la tesoreria medesima nonché altre modalità di pagamento previste dalla vigente normativa ed adottate dalla Giunta comunale. Gli importi non sono arrotondati.

Art. 16 Differimento dei termini per i versamenti

Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi o differiti per i soggetti passivi interessati da:

- a. gravi calamità naturali;
- b. particolari situazioni di disagio economico e sociale, lutti o ricoveri improvvisi, individuati con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Per i residenti all'estero viene individuata un'unica scadenza al 20/12.

Art. 17 Controlli e verifiche

- 1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti ai sensi dell'articolo 15 e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in merito all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta.
- 2. Il comune provvede al controllo di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente e mediante motivato avviso d'accertamento o di liquidazione:
- a. corregge gli errori materiali e di calcolo che rilevano ai fini dell'esatta determinazione dell'imposta, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o versamento:
- b. rettifica la dichiarazione infedele, incompleta o inesatta;
- c. provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- d. recupera l'omesso o parziale versamento dell'imposta.
- 3. Quanto disposto dal comma 1 si applica anche con riferimento all'attività di controllo relativa ai periodi pregressi.
- 4. Il termine per la notifica di avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. Il termine di cui sopra vale anche in caso di contestazione di errori od omissioni formali.

- 5. L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato anche a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento.
- 6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti il tutto nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 18 Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 3, dell'articolo 15, entro 90 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e smi; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 19 Rimborsi

- 1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. (comma 6 dell'art. 14 del D.Lg.vo 504/1992 come modificato dall'art. 14 del D.Lg.vo 473/1997 e dall'art. 17 della legge 146/1998).
- 2. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile, per cui producono interessi di pieno diritto, i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente 2,5% a semestre intero dal 01.04.1998 . Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'articolo 2984 del codice civile).
- 3. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
- 4. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente, da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

5. Non si fa luogo al rimborso quando l'importo non risulta superiore a €. 11,00.

CAPO IV

Art. 20 Sanzioni ed interessi

- 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51,00.
- 2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
- 3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull' ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51 (troncamento) a Euro 258 (troncamento). La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
- 4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
- 5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 21 Contenzioso

Contro l' avviso di liquidazione, l' avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario, il comune nei cui confronti il ricorso è proposto.

Art. 22 Compensazione incentivante al personale addetto

(art. 59, comma 1, lettera p, D_Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)

- 1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
- 2. Il fondo di cui al comma 1, è alimentato annualmente con l'accantonamento dell' 8% delle riscossioni derivanti dall'attività di accertamento e/o liquidazione dell'imposta

comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

- 3. Le somme di cui al precedente comma, saranno ripartite dal Segretario comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposita determinazione, nel rispetto delle seguenti percentuali:
- a. Nella misura del 5% per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi:
- b. Nella misura del 95% per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2005.

Art. 24 Norme abrogate

- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia tutte le norme regolamentari precedentemente deliberate dal Comune di Bussoleno, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.
- 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a. Le leggi nazionali e regionali;
 - b. Lo Statuto comunale;
 - c. I regolamenti comunali.